

IL REGIME DI PROTEZIONE DEL C.D. “WHISTLEBLOWING”

E' stato istituito un Testo Unico del regime di protezione delle persone che segnalano, nell'ambito del contesto lavorativo, violazioni delle disposizioni normative nazionali e di diritto UE

Informativa n. 19/2023

Riferimenti normativi D.L. n. 24/2023, attuativo della direttiva UE 2019/1937



Il Decreto Legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva UE 2019/1937, ha disciplinato in maniera organica il regime di protezione delle persone che segnalano, nell'ambito del contesto lavorativo, violazioni delle disposizioni normative nazionali e di diritto UE.

Le nuove norme hanno come obiettivo quello di tutelare chi segnala violazioni del diritto UE o nazionale che ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Le norme non sono applicabili a quelle segnalazioni che fanno riferimento alla lesione della sfera personale (ad esempio rivendicazioni che riguardano il proprio rapporto di lavoro).

Le nuove disposizioni, oltre all'ambito pubblico, si applicano anche ai seguenti datori di lavoro privati:

1. datori di lavoro che hanno occupato in media, nell'ultimo anno, almeno 50 lavoratori dipendenti;
2. datori di lavoro che rientrano nell'ambito dell'applicazione della normativa in materia di
 - mercati finanziari;
 - prevenzione del riciclaggio e misure atte a bloccare il finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente;
 - nonché quelli che adottano i modelli organizzativi ex D.Lgs. n.231/2001 anche se non raggiungono il livello dimensionale di cui al punto 1.

Il regime di protezione non riguarda solamente i lavoratori subordinati, ma anche i lavoratori autonomi, i co.co.co, i liberi professionisti, i consulenti, i volontari, i tirocinanti, i lavoratori in fase di assunzione oppure i cessati (se la notizia è stata appresa durante il rapporto di lavoro), gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Onere delle imprese interessate è quello di attivare specifici canali di segnalazione interni che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità delle persone coinvolte nella segnalazione delle violazioni e del contenuto della segnalazione.

Le segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale.

Entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione dovrà essere rilasciato un avviso di ricevimento ed entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento dovrà essere fornito un riscontro a chi ha fatto la segnalazione.

Coloro che verranno incaricati della gestione del canale di segnalazione dovranno poi mettere a disposizione informazioni chiare sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, che siano accessibili e facilmente visibili a tutti i soggetti interessati dalla normativa, interni ed esterni all'impresa.

Le nuove disposizioni sono in vigore dal 15 luglio 2023, tranne che per quei soggetti del settore privato che abbiano impiegato nell'ultimo anno mediamente meno di 250 lavoratori subordinati, per i quali l'entrata in vigore è differita al 17 dicembre 2023.

Sono previste, fermi restando ulteriori eventuali profili di responsabilità (ad esempio penali), sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000,00 a 50.000,00 euro qualora venga accertato che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme alle previsioni, nonché qualora venga accertato che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

La stessa sanzione è prevista anche se viene accertato che sono state commesse ritorsioni o che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza.

Unistudio è a disposizione per offrire il necessario supporto sia in termini di consulenza sia per l'applicazione pratica degli strumenti operativi.

Cordiali saluti.